SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 163)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, GUSSO, DE CAROLIS e DEGOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 151 del 1975 ha introdotto la riforma del diritto di famiglia, modificando di conseguenza la relativa parte del codice civile.

In occasione dell'applicazione delle nuove norme, sono sorti alcuni dubbi interpretativi per quanto riguarda le modificazioni del regime patrimoniale tra coniugi, in particolare là dove si vuole mutare il regime della comunione legale dei beni sorto *ex lege*.

È noto che, in difetto di diversa convenzione, il regime patrimoniale del matrimonio è oggi quello della comunione legale, nel quale vengono a trovarsi tutte le coppie già coniugate al 20 settembre 1975, per le quali non sia stata operata la scelta della separazione ai sensi del primo comma dell'articolo 228 della legge n. 151, e tutte le coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 20 settembre 1975 senza aver preventivamente — o al momento del matrimonio — adottato diverso regime.

Nel caso assai frequente in cui i coniugi intendano concordemente modificare tale regime, sorto per la mancanza di una volontà contraria, sorge il grave dubbio se occorra per tale mutamento la preventiva autorizzazione del giudice.

Il regime patrimoniale dei coniugi è regolato o dalla legge o da una convenzione fra loro stipulata: questa distinzione sta a porre su un piano il regime legale e su un altro il regime convenzionale. Ne deriverebbe, secondo il dettato normativo, che, quando scatta *ex lege* il regime patrimoniale della comunione dei beni, questo evento giuridico non è espressione di volontà convenzionale, ma sorge meccanicamente per volontà della legge senza opera diretta degli interessati; per cui, volendo essi modificare quel regime legale, non sembrerebbe necessaria una preventiva autorizzazione del giudice a stipulare la relativa convenzione, come invece è necessario per chi intende modificare una precedente convenzione matrimoniale (per quest'ultima ipotesi vedasi lo specifico e tassativo dettato dell'articolo 162 del codice civile, così come modificato dalla nuova legge n. 151 del 1975). Anche se questa pare la tesi ortodossa, tuttavia, sia in dottrina che in giurisprudenza, esistono pareri discordi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Infatti, si deve sottolineare che, all'aprile del corrente anno, ben 73 Tribunali hanno dato una certa interpretazione, quella che la modifica del regime patrimoniale della comunione legale istituitosi per silenzio (silenzio in ordine all'utilizzo della norma dell'articolo 228, primo comma, silenzio prima e al momento della celebrazione del matrimonio stipulato dopo il 20 settembre 1975) non necessita di autorizzazione giudiziale, mentre 23 Tribunali e una Corte d'appello (per la storia: quella di Firenze) sono andati in contrario avviso, affermando la necessità dell'autorizzazione.

Questa contrapposizione si ripercuote sul piano operativo e crea notevoli difficoltà ed imbarazzo per i cittadini, con il rischio in un caso o nell'altro di compiere atti o nulli o superflui.

Per evitare tale rischio si è costretti a richiedere l'autorizzazione del giudice, mettendo in moto, per puri motivi tuzioristici, un meccanismo costoso per l'interessato e, a maggior ragione, per l'autorità giudiziaria, chiamata ad operare in materia non di sua competenza.

Senza contare che, nell'incertezza sulla tesi più esatta, si corre il rischio di non essere tutelati da un diniego di competenza da parte del giudice di primo grado, costringendo l'operatore scrupoloso ad intraprendere tutta la trafila dei reclami per addivenire ad un pronunciamento definitivo di volontaria giurisdizione.

Appare quindi opportuno, come si fa con gli articoli 1 e 2, profilare tecnicamente la legge correttiva come legge interpretativa, per chiarire il tutto con un provvedimento legislativo che metta il cittadino in condizione di certezza di diritto e di tranquillità.

Con l'articolo 3 s'intende risolvere un altro problema, che rischia di essere disatteso per « generale desuetudine ».

Si tratta di sottrarre i beni mobili registrati alla disciplina che li accomuna ai beni immobili ai fini dell'invalidità per mancato consenso dell'altro coniuge. La compravendita di una motocicletta, di una automobile sono operazioni in ordine alle quali la pubblicità ha effetti ben diversi da quelli previsti per gli immobili.

Non si vede perchè occorra un formale consenso del coniuge per vendere una vecchia autovettura e non per altri beni mobili, come un quadro o un vezzo di perle od un gioiello generalmente di maggior valore dell'autoveicolo. A normalizzare tutto ciò sono sufficienti pochi emendamenti, quali si propongono, all'articolo 184 del codice civile.

Analogo disegno di legge venne presentato nel corso della VII legislatura (N. 1265) e venne approvato in Commissione, in sede referente, senza peraltro che l'aula si pronunciasse in merito. Nel frattempo la situazione si è ulteriormente e negativamente deteriorata con provvedimenti giudiziari contradittori.

Il disegno di legge che si ripropone è nel testo uguale a quello precedente, salvo l'articolo 3 che, stralciato dalla Commissione, viene riproposto in diversa versione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.

Dopo la celebrazione del matrimonio le convenzioni stipulate nella forma di cui al primo comma del presente articolo possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice ».

Art. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge ha natura di interpretazione autentica e ha quindi efficacia dal momento della entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 3.

Nell'articolo 184, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « elencati nell'articolo 2683 » sono aggiunte le altre « , n. 1 e n. 2 ».